NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 36

Casi di esclusione dalla prosecuzione volontaria della contribuzione

La prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1961, n. 830, non e' ammessa quando l'interessato risulti iscritto contemporaneamente all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, a forme sostitutive di essa o che, comunque, ne comportino l'esclusione o l'esonero, nonche' quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle menzionate forme assicurative. Restano salvi i diritti acquisiti da coloro i quali risultino iscritti volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al raggiungimento dei quindici anni di contribuzione.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
Estremi	Legge 29 ottobre 1971, n. 889
Capo	V — Norme speciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-previdenza-per-gli-addetti-ai-pubblici-servizi-di-1971/art-36-casi-di-esclusione-dalla-prosecuzione-volontaria-della-contribuzione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it